



COMUNE DI POLLA

Provincia di Salerno

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 22/04/2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Aprile, alle ore 19:00, ed in prosieguo, in Polla nella Sede Comunale, è presente il Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Pascale Teresa Maria.

Cognome e Nome	Pres.	Ass.
CORLETO GIOVANNI	X	
CURCIO GIUSEPPE	X	
CITARELLA MARIA	X	
GIULIANO ROCCO	X	
LOVISO MASSIMO	X	
CAMMARDELLA RAFFAELE	X	

Cognome e Nome	Pres.	Ass.
D'ARISTA FORTUNATO	X	
PASCALE MARIA TERESA	X	
RITORTO GIOVANNI		X
SINFOROSA ROSARIA		X
VOCCA GRACIANO DONATO ANTONIO	X	

La dott.ssa Pascale Teresa Maria, verificato il numero legale, assume la presidenza della seduta.

Partecipa altresì alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Benedetto di Ronza, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Pascale, illustra brevemente il punto all'Odg.

Il Sindaco fornisce ulteriori delucidazioni.

Il Cons. Cammardella rammenta che la minoranza all'epoca non aveva approvato i regolamenti per cui dovrebbe votare contro le modifiche per coerenza.

Il Cons. Loviso evidenzia che si tratta di adeguare i regolamenti alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità, per cui si andrebbe a votare contro una legge, che peraltro introduce agevolazioni.

Il Cons. D'Arista sottolinea che approvare le agevolazioni mette in difficoltà le casse comunali e quindi l'amministrazione, per cui paradossalmente la minoranza ha interesse a votare a favore. In ogni caso, diminuire la pressione fiscale è favorevole alla popolazione.

Il Segretario Comunale, interpellato, evidenzia che si tratta di atto dovuto, andandosi ad adeguare i regolamenti alle modifiche normative che sarebbero comunque immediatamente operative, a prescindere dall'adeguamento medesimo. Tuttavia la presenza di previsioni obsolete nei regolamenti potrebbe ingenerare confusione nell'utenza.

Esaurita la discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con propria deliberazione n. 26 in data 08/09/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;

Attesa la necessità di aggiornare il Regolamento IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 08/09/2016, e successive modificazioni ed integrazioni per le variazioni apportate dalla legge di stabilità la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la

stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Ritenuto pertanto doversi apportare le modifiche al vigente Regolamento di cui allo schema "Allegato A" che è da intendersi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Esperita votazione palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 09 Consiglieri assenti: 02 (Sinforosa, Ritorto)

Consiglieri votanti: 09 Consiglieri astenuti: nessuno

Voti favorevoli: 09 Voti contrari: nessuno

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di cui allo schema “Allegato A” che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune, sezione Tributi
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine, il Consiglio Comunale con la seguente separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano delibera, stante l'urgenza,

Consiglieri presenti: 09 Consiglieri assenti: 02 (Sinforosa, Ritorto)

Consiglieri votanti: 09 Consiglieri astenuti: nessuno

Voti favorevoli: 09 Voti contrari: nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

<p>Articolo 1 comma 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di ... dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.</p>	<p>Articolo 1 comma 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di ... dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.</p>
<p>Articolo 7 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI</p> <p>1.I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:</p> <p>a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;</p> <p>b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;</p> <p>c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.</p>	<p>Articolo 7 TERRENI AGRICOLI</p> <p>1. I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, a decorrere dal 01/01/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Polla (SA) è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.</p>
<p>Articolo 8 comma 3 DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</p> <p>3.Il versamento della prima rata è eseguito sulla base</p>	<p>Articolo 8 comma 3 DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</p> <p>3.Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno</p>

<p>dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</p>	<p>precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</p>
<p>Articolo 9 comma 3 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 3. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quelle finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.</p>	<p>Articolo 9 comma 3 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 3.La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste. A tal fine, il mese iniziale e quelle finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.</p>
<p>Articolo 10 ASSIMILAZIONI</p> <p>1.Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>2.Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.</p>	<p>Articolo 10 ASSIMILAZIONI</p> <p>1.Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>Articolo 10 bis ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI</p> <p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <p>2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.</p> <p>3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.</p>
<p>Articolo 11 ESENZIONI comma 1 lettera k k.le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p>	<p>Articolo 11 ESENZIONI comma 1 lettera k k. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative</p>

	<p>edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</p> <p>Articolo 11 ESENZIONI comma 1 lettera q q. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>
<p>Articolo 19 CONTENZIOSO</p> <p>1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.</p> <p>3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.</p>	<p>Articolo 19 CONTENZIOSO comma 4</p> <p>1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.</p> <p>3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.</p> <p>4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.</p>
<p>Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA</p> <p>1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.</p> <p>2. Il presente regolamento si applica dal 01/01/2014.</p> <p>3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.</p>	<p>Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA</p> <p>1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.</p> <p>2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2016.</p> <p>3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.</p> <p>4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p>

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Dott.ssa Pascale Teresa Maria

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Benedetto di Ronza

RELATA DI PUBBLICAZIONE

su conforme relazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Polla in data 28/04/2016 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Messo Comunale
F.to

Il _____
F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata divenuta esecutiva il _____

Essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, da parte dell'Organo collegiale deliberante, con voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Benedetto di Ronza

Polla, lì 28/04/2016

TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, inserita nella raccolta informatica degli atti affinché il Responsabile delle procedure ne prenda visione e ne estragga copia.

L'incaricato di Segreteria
F.to _____

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Polla, lì 28/04/2016

Il Segretario Comunale
Avv. Benedetto di Ronza